

Parma, 2/10/2021

A tutti gli Allievi della Scuola Nautica Parma Vela
Agli amici e appassionati alla nautica da diporto

Oggetto: Patente nautica, DM 10/8/2021 in G.U. il 28/9/2021, nuovi esami per il conseguimento della patente nautica dal 13/10/2021

Gentili amici,

un ragguaglio sui nuovi futuri esami per il conseguimento della patente nautica. Molti avranno letto sui giornali. Ecco, cancellate quanto avete letto. Partiamo di qua.

I nuovi esami ci saranno. Sono ripresi dal decreto del 4/10/2013 (rif. http://www.parmavela.com/pdf/DM4_10_2010_NuoveModEsamiPatNautiche.pdf) e per chi inizia non avranno praticamente alcun impatto.

Sostanziali saranno i nuovi quiz base e i quiz vela (che dovrebbero essere preparati nei prossimi 60 giorni...), i temi di carteggio s/l sulla base di esami presenti e che conosciamo e la possibilità se dichiarato "non idoneo" il candidato alla patente di una tipologia, poter richiedere altra abilitazione 'inferiore' con il relativo esame. Ad esempio: tutti vela... va male vela... allora "prendo il motore".

Tutto era già scritto in un decreto appunto del 2013 che non ha mai preso vita a causa della impossibilità operativa e burocratica, di tempi e personale della Pubblica Amministrazione..

Oggi, ricalcando con un'infinità di errori sia di battitura sia di conoscenza della operatività delle materie, si indicano "esami più snelli"; ma è una bugia, perché saranno non più difficili, ma certamente molto più farraginosi.

Formalmente tutte le istanze presentate dal 13/10/2021 avranno il nuovo iter, ma manca tutto: dai quiz alla capacità della Pubblica Amministrazione di mettere in pratica procedure che raddoppiano i tempi, il personale, le sessioni e le unità in mare.

Perché vi scriviamo questo?

Perché tutte le domande d'esame (i documenti presentati in Capitaneria) entro il 12/10/2021 hanno come effetto l'esame attuale (e ci mancherebbe che non fosse così... ma... in Italia...); le istanze successive invece hanno formalmente come effetto la ricaduta nel 'nuovo vecchio esame' che però non è applicabile o meglio, un po' sì e un po' no perché mancano i quiz.

Quindi, alleghiamo un riassunto semplificato che impatta sui candidati, di quello che sarà dal 13/10/2021 sottolineando queste seguenti differenze.

- -Minimo di 5 ore di manovre a bordo certificate per chiunque per l'ammissione all'esame (per noi era il nulla osta della scuola/docente e con molta più esercitazione... che rimarrà tale!)
- -Esame teorico e pratico in giornate e con commissioni differenti (ottimo abbiamo sempre chiesto così)
- -Unità da diporto definite in base alla lunghezza minima (5.90 mt motore, 9 mt vela, con specificità insegnamento professionale ed iscritte al rid -Italia o Europa- entro 24 mesi)
- -Conoscenza di nodi, ormeggio, disormeggio... a motore e vela (cose sempre svolte, che sappiamo e che ribadiamo)
- -Quiz base (gli attuali con modifiche ed integrazioni)
- -Quiz vela (nuovi per chi fa vela, al posto, forse, delle domande in barca)
- -Quiz elementi carteggio 12mg (al posto della prova di navigazione stimata su carta nautica 5D)
- -Carteggio s/l (come ora con nuovi temi).
- -Specifiche linee guida per candidati con DSA (erano anch'esse già previste con circolari)
- -Modifica del tipo di abilitazione in caso di esame non superato (con relativo esame da svolgere)
- -Possibilità dopo due non idoneità pratiche, di ripagare le tasse d'esame e riportare l'esame teorico superato nei trenta giorni successivi (rifare solo la pratica in mare dopo due precedenti non idoneità incluse nella prima "tassazione")

Ogni esame scritto durerà da un minimo di 50 minuti fino ad un massimo di 125 minuti a candidato e avrà un nuovo numero di domande, un nuovo database e un numero di errori ammessi (uno in più su un database però molto più ampio e più articolato).

Ogni esame pratico (ad oggi è uguale) passa da una prova di 1/4 di miglio a vela alla somma (nuovo) di 1/4 di miglio a vela e motore + 1/4 di miglio a motore (per chi è “non idoneo” alla vela e vuole “ripiegare” sul motore).

Praticamente, però, ogni esame durerà una mezza giornata a candidato, così come configurato. Con più esaminatori che candidati a bordo, previsti per legge. Come previsto nel 2013 e mai realizzato perché impossibile.

Per finire.

Se volete assicurarvi gli attuali esami (un esempio per tutti é la mancanza dei “quiz vela” e quiz “elementi carteggio nautico”, di cui non abbiamo neppure all’orizzonte idea perchè non li hanno ancora prodotti), é necessario depositare i documenti completi entro il 12/10/2021 (avevamo suggerito per tempo il 15 ottobre ma ci hanno anticipato!) e al massimo 10 giorni. dopo il certificato medico, pena l’annullamento dell’istanza; i quali documenti vi permettono l’esame entro maggio 2022. (Sei mesi per presentare la disponibilità d’esame dal deposito dell’istanza).

Concludo scrivendovi a grandi lettere che NON VI SONO DIFFERENZE CHE INCIDANO SULLA PREPARAZIONE O SULLA DIFFICOLTÀ. Bisogna prepararsi bene, al di là dell’esame, molto di più che per il mero esame, l’esame è il coronamento di un percorso, come sempre con forza vi trasmettiamo; perchè il Comandante sarete voi, in mare. Solo voi, con responsabilità di vite e di unità.

La futura procedura burocratica invece sarà tipica italiana, tutto e il contrario di tutto... ma supereremo... e vedrete che le stesse Autorità Pubbliche potrebbero entrare in crisi con lo stile “tutto cambia per rimanere uguale, solo più burocratico” [ndr].

Voi, allievi, amici, appassionati dovrete essere non meno preparati e noi vigileremo e ci impegneremo al massimo perché lo siate; siate preparati e vi distinguiate quali Comandanti della Scuola Nautica Parma Vela (www.parmavela.com), per mare e per terra come sempre abbiamo desiderato e con ancora più energia, vigore e passione

Vinciamo noi!

Scuola nautica Parma Vela (Aut. nr. 53223/pr)

Gianni Bocchi



Note su DM 10/8/2021 in GU il 28/9/2021 in vigore dal 13/10/2021

NUOVI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA

Per i nuovi quiz e temi di carteggio, occorre aspettare.

Le seguenti modifiche sono invece già operative a partire dal prossimo 14 ottobre 2021:

OBBLIGO DI ESAME DI TEORIA E PRATICA IN GIORNI E CON COMMISSIONI DIFFERENTI

sono stabiliti due giorni diversi per l'esame di teoria e pratica

UNITÀ DA DIPORTO DEFINITE SOLO NELLA LUNGHEZZA

obbligatoriamente in regola con le estensioni assicurative rc previste; minimo mt. 5,90 unità a motore, mt. 9 vela; dopo 24 mesi dall'entrata in vigore, obbligatoriamente iscritte al RID

OBBLIGO DI 5 ORE CERTIFICATE DI PRATICA PRESSO UNA SCUOLA NAUTICA

è ammesso all'esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all'allegato D, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l'insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica. L'esame si intende superato all'esito favorevole di entrambe le prove.

CONSENTITA UNA BOCCIATURA, O ALL'ESAME DI TEORIA O ALL'ESAME DI PRATICA

entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi almeno 30 giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo.

CONSENTITO IL RIPORTO DELL'ESAME DI TEORIA

il candidato che entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, ha ottenuto l'idoneità alla prova scritta ma non ha superato la prova pratica, può presentare una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità della nuova domanda essa è archiviata. Qualora il candidato che non abbia superato la seconda prova presenti una nuova istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a sostenere la sola prova pratica.

STRUMENTI COMPENSATIVI PER I CANDIDATI DISLESSICI E PER I CANDIDATI ALLA PATENTE SPECIALE

I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C, nonché quelli con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami, possono richiedere l'applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove di esame (30% in più del tempo per lo svolgimento della prova oppure scelta della modalità dell'esame orale)

POSSIBILITÀ DI MODIFICARE L'ABILITAZIONE IN SEDE DI ESAME NON SUPERATO

possibilità per il candidato, in sede di esame, di "convertire" la patente richiesta in una di categoria "inferiore", causa mancato superamento di una singola prova.

Ecco come saranno strutturati gli esami, non appena saranno pronti i nuovi quiz unificati.

Abilitazioni	Test d'esame	Modalità	Tempistica
navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore	1. Quiz su elementi di carteggio nautico	5 quesiti a risposta singola (promozione con min. 4 risposte esatte)	20 minuti
	2. Quiz base	20 quesiti a risposta alternativa (promozione con min. 16 risposte esatte)	30 minuti
navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista	1. Quiz su elementi di carteggio nautico	5 quesiti a risposta singola (promozione con min. 4 risposte esatte)	20 minuti
	2. Quiz base	20 quesiti a risposta alternativa (promozione con min. 16 risposte esatte)	30 minuti
	3. Quiz vela	5 quesiti a risposta singola (promozione con min. 4 risposte esatte)	15 minuti
navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore	1. prova di carteggio nautico	4 quesiti indipendenti (promozione con min. 3 risposte esatte)	60 minuti
	2. Quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12 miglia)	20 quesiti a risposta alternativa (promozione con min. 16 risposte esatte)	30 minuti
navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista	1. prova di carteggio nautico	4 quesiti indipendenti (promozione con min. 3 risposte esatte)	60 minuti
	2. Quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12 miglia)	20 quesiti a risposta alternativa (promozione con min. 16 risposte esatte)	30 minuti
	3. Quiz vela	5 quesiti a risposta singola (promozione con min. 4 risposte esatte)	15 minuti

Il candidato potrà fare un errore in più nei quiz base (max 4 risposte sbagliate, prima erano massimo 3 sbagliate).

Gli argomenti dei quiz base saranno leggermente diversi da quelli attuali. Forniamo un prospetto sinottico per vedere a colpo d'occhio le differenze. Il nuovo programma d'esame si concretizza in NUOVI QUIZ che *dovrebbero* essere disponibili a partire da metà dicembre.

<p>(PRIMA) Allegato A al Decreto ministeriale del 04/10/2013</p> <p>Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C per la navigazione entro dodici miglia dalla cost</p> <p>Prova teorica</p>	<p>(DOPO) ALLEGATO A al Decreto MIMS del 10/08/2021</p> <p>PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A E C</p> <p>Prova teorica - Quiz base</p>
<p>1. Teoria della nave</p> <p>Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo, all'elica e al timone. Effetti dell'elica e del timone. Elementi di stabilità.</p> <p>1.a Per la sola navigazione a vela</p> <p>Teoria della vela. Attrezzatura e manovre delle unità a vela.</p>	<p>1. Teoria dello scafo.</p> <p>1a. Nomenclatura delle parti principali dello scafo.</p> <p>1b. Effetti evolutivi dell'elica e del timone. Elementi di stabilità dell'unità.</p> <p>1c. Per la sola navigazione a vela. Teoria della vela. Attrezzatura e manovre delle unità a vela.</p>
<p>2. Motori endotermici</p> <p>Funzionamento dei sistemi di propulsione a motore endotermico. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.</p>	<p>2. Motori</p> <p>Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Irregolarità e piccole avarie che possono prevedere un intervento non specialistico. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.</p>
<p>3. Sicurezza della navigazione</p> <p>Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta. Prevenzione degli incendi e delle esplosioni, e conoscenza dei sistemi antincendio. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso.</p>	<p>3. Sicurezza della navigazione</p> <p>3a. Uso degli estintori. Rischi derivanti dalla conduzione dell'unità sotto l'influenza dell'alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>3b. Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta e alla navigazione in solitario. Prevenzione degli incendi. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso.</p>
<p>4. Manovre</p> <p>Manovre. Ormeggio, disormeggio, ancoraggio.</p>	<p>4. Manovre e condotta</p> <p>4a. Precauzioni all'ingresso e all'uscita dei porti, per la navigazione in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Velocità consentite.</p> <p>4b. Ormeggio, disormeggio, ancoraggio.</p> <p>4c. Manovre.</p>

<p>5. Colreg e segnalamento marittimo</p> <p>Regolamento per evitare gli abbordi in mare, segnalamento marittimo e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Elenco dei fari e segnali da nebbia.</p>	<p>5. Colreg e segnalamento marittimo</p> <p>Efficacia del regolamento per evitare gli abbordi in mare, principali fanali luminosi e segnale diurno di nave alla fonda, segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne. Elenco dei fari e segnali da nebbia.</p> <p>Sono considerati principali fanali luminosi i seguenti:</p> <p>a) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7 metri;</p> <p>b) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri;</p> <p>c) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 50 metri;</p> <p>d) nave a propulsione meccanica di lunghezza superiore a 50 metri;</p> <p>e) nave a vela di lunghezza inferiore a 20 metri;</p> <p>f) nave a vela di lunghezza superiore a 20 metri;</p> <p>g) nave all'ancora;</p> <p>h) nave che pesca a strascico di lunghezza inferiore a 50 metri;</p> <p>i) nave che pesca a strascico di lunghezza superiore a 50 metri;</p> <p>j) nave che pesca non a strascico.</p>
<p>6. Meteorologia</p> <p>Elementi di meteorologia. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.</p>	<p>6. Meteorologia</p> <p>Elementi di meteorologia. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.</p>
<p>7. Navigazione</p> <p>Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità (concetto di deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Pubblicazioni nautiche: Portolano.</p>	<p>7. Navigazione cartografica ed elettronica</p> <p>Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Elementi di navigazione costiera. Posizionamento del punto nave, anche tramite uso di strumenti elettronici. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità (concetto di deriva e scarroccio). Pubblicazioni nautiche: Portolano.</p>
<p>8. Normativa diportistica e ambientale</p> <p>Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: Codice della Navigazione, Codice della nautica da diporto, Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:</p> <p>a) poteri, doveri e responsabilità del comandante</p> <p>b) attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna</p> <p>c) ordinanze delle Autorità marittime locali</p> <p>d) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto</p> <p>e) disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto</p> <p>f) disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea</p> <p>g) norme di protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.</p>	<p>8. Normativa diportistica e ambientale</p> <p>8a.</p> <p>a) poteri, doveri e responsabilità del comandante;</p> <p>b) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto;</p> <p>c) elementi sulla disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea;</p> <p>d) elementi normativi sulla protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.</p> <p>8b. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: codice della navigazione, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:</p> <p>a) attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna;</p> <p>b) ordinanze delle Autorità marittime locali;</p> <p>c) disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto.</p>

Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato dimostra di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Allegato D

1. nodi: gassa d'amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza
2. effetti del timone e dell'elica in marcia avanti e in marcia indietro, uso dell'acceleratore e dell'invertitore.
3. uso della bussola e in generale della strumentazione di bordo
4. manovre di ormeggio e disormeggio, e simulazione di ancoraggio a motore
5. manovra di recupero di uomo in mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

La direttrice generale: GARGANO

21A05619

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 10 agosto 2021.

Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, nelle parti tuttora vigenti, recante «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 5 del citato decreto n. 146 del 2008 in base al quale «I programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» (ora leggasi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2013 recante «Disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalità di svolgimento

degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto» pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 19 novembre 2013;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1 del decreto 4 ottobre 2013 in base al quale «Il presente decreto entra in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di approvazione del database previsto dall'art. 9»;

Dato atto che il decreto direttoriale di cui al citato art. 11, comma 1 non è stato adottato e, per l'effetto, il richiamato decreto 4 ottobre 2013 non è entrato in vigore;

Ritenuto, in considerazione del tempo trascorso e della urgente necessità di dare compiuta regolamentazione alla materia anche alla luce delle esigenze di aggiornamento e della evoluzione del comparto nel frattempo manifestatesi, di procedere con il presente decreto alla revisione ed adeguamento della relativa disciplina e contestuale abrogazione delle parti tuttora vigenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 nonché del decreto 4 ottobre 2013 mai entrato in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto sono adottati i programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e stabilite le relative modalità di svolgimento delle prove.

Art. 2.

Programmi di esame

1. Sono approvati i programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche indicati negli allegati:

- a) allegato A: patenti nautiche di categoria A e C;
- b) allegato B: patente nautica di categoria B.

Art. 3.

Disposizioni generali sulle prove di esame

1. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico e consiste in una prova scritta e in una prova pratica di manovra, da tenersi in giornate e con commissioni d'esame diverse secondo modalità di organizzazione proprie dell'ufficio competente. È ammesso all'esame il candidato che abbia effettuato almeno cinque ore complessive di manovre, svolgendo il programma di cui all'allegato D, su imbarcazioni o navi da diporto utilizzate per l'insegnamento professionale, attestate da una scuola nautica. L'esame si intende superato all'esito favorevole di entrambe le prove.

2. Entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola volta la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purché siano decorsi almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo.



3. Il candidato che entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, ha ottenuto l'idoneità alla prova scritta ma non ha superato la prova pratica, può presentare una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità della nuova domanda essa è archiviata. Qualora il candidato che non abbia superato la seconda prova presenti una nuova istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a sostenere la sola prova pratica.

4. Nel luogo, giorno e ora comunicati dall'Ufficio competente per lo svolgimento delle prove di esame, il candidato deve presentarsi munito di documento di riconoscimento in corso di validità anche ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al punto B.3 dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, è considerato assente il candidato che non renda disponibile l'imbarcazione o la nave da diporto per lo svolgimento della prova pratica.

5. Per l'ammissione dei candidati allo svolgimento della prova pratica, l'esaminatore unico ovvero il presidente della commissione di esame, prima dell'inizio della prova, acquisisce al verbale di esame:

a) un'apposita dichiarazione rilasciata dal candidato privatista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprensiva dei relativi allegati, che attesti sotto responsabilità che l'imbarcazione o la nave da diporto impiegata è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del presente decreto. La medesima dichiarazione è rilasciata, in nome e per conto dei propri candidati, dal titolare della scuola nautica o dal legale rappresentante del consorzio o del centro di istruzione per la nautica;

b) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui deve essere munita l'unità navale da diporto e che deve includere anche la copertura assicurativa dei danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento di attività d'esame.

Art. 4.

Disposizioni integrative per le prove d'esame per le patenti nautiche di categoria C e per candidati con disturbi specifici dell'apprendimento.

1. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C, nonché quelli con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami, possono richiedere l'applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove di esame.

2. Le misure compensative di cui al comma 1 consistono in:

a) concessione di tempi prolungati per lo svolgimento della prova nella misura aggiuntiva massima non superiore al 30% in più rispetto a quelli previsti;

b) concessione di ausili, adattamenti e strumenti compensativi, inclusa la scelta della forma orale di svolgimento delle prove teoriche, necessari in relazione alla

tipologia e all'intensità di deficit attestata dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di esame;

c) concessione del supporto di assistenti, mediatori o traduttori in rapporto allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneità al conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di esame.

3. La concessione, totale o parziale, o il diniego delle misure personalizzate di cui ai commi precedenti è di competenza dell'esaminatore o della commissione di esame che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ne dà motivazione nel verbale di esame.

Art. 5.

Verbale di esame

1. Per ciascuna sessione d'esame, il segretario della commissione di esame predispone apposito verbale, datato e numerato progressivamente, recante l'elenco dei candidati, i numeri di protocollo delle relative istanze, la tipologia di patente richiesta e, nel caso di patenti nautiche di categoria C, le eventuali esplicite richieste di cui al punto B.4 dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008 e successive modificazioni.

2. Ai fini del computo delle assenze, di cui al punto B.3 dell'allegato II del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, i candidati, che non si presentano all'esame, sono considerati assenti.

3. Il verbale d'esame riporta:

a) l'elenco dei candidati presenti, debitamente identificati, sia per la prova teorica scritta sia per la prova pratica;

b) l'elenco dei candidati risultati assenti;

c) le risultanze dell'esame per ogni singolo candidato;

d) i dati identificativi dell'unità impiegata per la prova pratica, comprensiva dei dati identificativi della proprietà e del soggetto di cui all'art. 7, comma 3, lettera d), ed all'art. 9, comma 3;

e) l'annotazione delle attestazioni di cui all'art. 3, comma 1.

4. Il verbale è sottoscritto dall'esaminatore unico e dall'esperto velista, se previsto, oppure dai membri della commissione d'esame. Gli elaborati scritti e la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5, sono acquisiti al fascicolo del candidato. Il verbale della prova pratica è sottoscritto dall'esaminatore unico e dall'istruttore di vela, se previsto.

Art. 6.

Esami per le patenti nautiche di categoria A e C

1. Per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C, il candidato deve superare una prova scritta ed una prova pratica.



2. La prova scritta è articolata in relazione alla tipologia di abilitazione richiesta e prevede, a seconda dei casi, lo svolgimento di test d'esame costituiti da quiz e/o prove di carteggio nautico nei termini di seguito indicati:

Abilitazioni	Test d'esame
navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore	1. Quiz su elementi di carteggio nautico 2. Quiz base
navigazione entro le 12 miglia dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista	1. Quiz su elementi di carteggio nautico 2. Quiz base 3. Quiz vela
navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle sole unità da diporto a motore	1. prova di carteggio nautico 2. Quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12 miglia)
navigazione senza alcun limite dalla costa, con abilitazione relativa alle unità da diporto a vela, a motore ed a propulsione mista	1. prova di carteggio nautico 2. Quiz base (solo in assenza di abilitazione entro le 12 miglia) 3. Quiz vela

3. Il Quiz base è costituito da venti quesiti a risposta multipla, ciascuno costituito da tre risposte alternative di cui una sola esatta, da individuarsi, secondo lo schema di cui all'allegato C, nell'ambito delle materie di programma indicate nell'allegato A. La prova è superata se il candidato fornisce almeno sedici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti.

4. Il Quiz su elementi di carteggio nautico è costituito da cinque quesiti a risposta singola, volti a verificare la capacità del candidato di interpretare correttamente una carta nautica o la cartografia elettronica di cui all'allegato A. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di venti minuti.

5. Il Quiz vela è costituito da cinque quesiti a risposta singola, inerenti le competenze di navigazione a vela da individuarsi nell'ambito delle materie di programma indicate nell'allegato A. La prova è superata se il candidato fornisce almeno quattro risposte esatte nel tempo massimo di quindici minuti.

6. La prova di carteggio nautico è costituita da quattro quesiti indipendenti. La prova è superata se il candidato fornisce almeno tre risposte esatte nel tempo massimo di sessanta minuti. Per lo svolgimento della prova, quale condizione di ammissibilità, il candidato è tenuto a presentarsi all'esame munito delle carte nautiche 5/D e 42/D pubblicate dall'Istituto idrografico della marina, prive di alterazioni o segni di precedenti esercitazioni, che consegna alla commissione d'esame all'atto dell'appello e del materiale necessario a svolgere gli esercizi di carteggio.

7. L'esame si apre con il Quiz su elementi di carteggio nautico o con la prova di carteggio, che sono propedeutiche alla sua prosecuzione.

8. Con riferimento alle tipologie di abilitazioni richieste, i quiz di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono sostenuti dal candidato in un'unica soluzione per la durata massima corrispondente alla sommatoria dei tempi di svolgimento ivi previsti.

9. Per tutti i test d'esame, la risposta omessa equivale a risposta errata. La prova scritta è superata qualora il candidato abbia superato tutti i test d'esame previsti per la tipologia di abilitazione richiesta.

10. Entro i termini di validità dell'istanza di ammissione agli esami, il candidato:

a) ha la possibilità di ripetere le sole prove scritte eventualmente non superate;

b) all'esame per il conseguimento della patente nautica senza alcun limite dalla costa può richiedere di proseguire l'esame finalizzando al conseguimento della patente nautica entro 12 miglia dalla costa sostenendo, a tale scopo, il quiz su elementi di carteggio ove non abbia in precedenza superato la prova di carteggio. L'opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame e, in tal caso, il presidente di commissione assume la funzione di esaminatore unico ai sensi dell'art. 29 del regolamento di attuazione al codice della nautica;

c) ove non abbia superato il solo Quiz vela, in alternativa alla ripetizione della prova scritta, ha possibilità di proseguire l'esame ai fini del conseguimento della patente nautica per la medesima specie di navigazione ma con abilitazione limitata alle sole unità da diporto a motore. L'opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.

11. La prova di carteggio nautico costituisce esame integrativo teorico ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008. Il Quiz vela e la prova pratica a vela costituiscono esame integrativo ai fini dell'estensione dell'abilitazione ai sensi dall'art. 30, comma 1, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008.

Art. 7.

Prova pratica per patenti nautiche di categoria A e C

1. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è svolta su unità di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9 metri, se con propulsione a vela con motore ausiliario. Le unità utilizzate in sede d'esame devono anche essere iscritte nell'ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto. È consentito l'utilizzo di unità da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico registro comunitario.

2. L'unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile e deve essere abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si richiede la patente.



3. Nel corso della prova pratica, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili, devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità:

- a) il candidato;
- b) l'esaminatore unico ed il segretario ovvero il presidente e il membro della commissione esaminatrice;
- c) l'istruttore professionale di vela nel caso di patenti nautiche relative alle unità a vela ed a propulsione mista;
- d) un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l'istruttore dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unità.

4. La prova pratica ha inizio nel momento in cui colui che ha assunto il comando dell'unità, ai sensi della lettera d) del comma 3 lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'esaminatore unico o dal presidente della commissione o dall'istruttore professionale di vela per la prova di vela.

5. La prova termina con la dichiarazione pubblica dell'esito conseguito. È dichiarato non idoneo il candidato che non dimostra di saper eseguire le manovre previste. La prova pratica effettuata su unità a vela include anche il programma di manovra da effettuarsi a motore.

6. Il candidato valutato non idoneo nella prova pratica a vela ha facoltà di optare per il conseguimento della corrispondente patente nautica relativa alle sole unità a motore, effettuando le manovre a motore previste. L'opzione espressa dal candidato è annotata nel verbale di esame.

7. La prova pratica di cui al presente articolo:

a) per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa si svolge in mare ovvero in laghi o in specchi acquei navigabili adeguati allo svolgimento in sicurezza delle manovre previste dai programmi di esame e sui quali sia autorizzata la navigazione ai fini dello svolgimento di attività di esame per il conseguimento delle patenti nautiche;

b) per la navigazione senza alcun limite dalla costa, si svolge in mare.

Art. 8.

Prova teorica per patente nautica di categoria B

1. La prova teorica per il conseguimento della patente nautica di categoria B verte sulle materie previste dal programma d'esame di cui all'allegato C ed è costituita:

a) da una prova scritta, basata sugli argomenti inclusi nel secondo gruppo del programma di esame, comprensiva della risoluzione pratica di un problema di cinematica navale anticollisione;

b) da un'interrogazione orale.

2. L'elaborato di cui alla precedente lettera a) è consegnato dal candidato entro il tempo massimo di novanta minuti dall'inizio della prova.

Art. 9.

Prova pratica per patente nautica di categoria B

1. La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di categoria B è svolta su una nave da diporto o su una unità da traffico di lunghezza non inferiore a 24 me-

tri ovvero, in caso di indisponibilità, annotata e motivata nel verbale di esame, su un'imbarcazione da diporto o su un'unità da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri.

2. L'unità impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa.

3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unità:

- a) il candidato;
- b) la commissione esaminatrice;

c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unità ovvero, nel solo caso di impiego di unità da traffico, il comandante della medesima unità, in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando dell'unità, nonché il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento approvata.

4. La prova pratica inizia nel momento in cui il soggetto di cui alla lettera c) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell'unità, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dal presidente della commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova.

5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B, si svolge in mare.

Art. 10.

Gestione informatizzata delle prove scritte

1. Con decreto direttoriale adottato dal direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, è approvato l'elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il conseguimento delle patenti nautiche. L'elenco è soggetto a revisione periodica con cadenza almeno biennale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti:

a) le modalità di implementazione di un apposito database nazionale dei quesiti per le prove scritte nonché le conseguenti modalità di gestione e aggiornamento evolutivo;

b) le modalità di estrazione delle schede dei quesiti da somministrare ai candidati in sede di esame secondo criteri di casualità che garantiscano l'originalità di ciascuna singola scheda e la verifica della preparazione del candidato su ciascuno dei temi previsti dal programma d'esame per la patente nautica richiesta.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le unità eventualmente non conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9, che ai sensi dei regolamenti provinciali, siano nella disponibilità delle scuole nautiche alla



data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere impiegate in sede di prova pratica non oltre i successivi ventiquattro mesi.

2. Con decreto direttoriale adottato dal direttore generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, sono adottate le modifiche e gli aggiornamenti degli allegati al presente decreto.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, nelle parti tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 93, comma 1, numero 5) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008;

b) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2013 recante «Esami per conseguimento delle patenti nautiche».

4. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2651

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A E C

Prova teorica - Quiz base

1. Teoria dello scafo.

- 1a. Nomenclatura delle parti principali dello scafo.
- 1b. Effetti evolutivi dell'elica e del timone. Elementi di stabilità dell'unità.
- 1c. Per la sola navigazione a vela. Teoria della vela. Attrezzatura e manovre delle unità a vela.

2. Motori

Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Irregolarità e piccole avarie che possono prevedere un intervento non specialistico. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. Sicurezza della navigazione

3a. Uso degli estintori. Rischi derivanti dalla conduzione dell'unità sotto l'influenza dell'alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3b. Norme di sicurezza, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta e alla navigazione in solitario. Prevenzione degli incendi. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato. Corretto uso degli apparati radio di bordo, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso. Comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure, con particolare riguardo all'assistenza e al soccorso.

4. Manovre e condotta

4a. Precauzioni all'ingresso e all'uscita dei porti, per la navigazione in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Velocità consentite.

4b. Ormeaggio, disormeaggio, ancoraggio.

4c. Manovre.

5. Colreg e segnalamento marittimo

Efficacia del regolamento per evitare gli abbordi in mare, principali fanali luminosi e segnale diurno di nave alla fonda, segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne. Elenco dei fari e segnali da nebbia.

Sono considerati principali fanali luminosi i seguenti:

- a) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 7 metri;
- b) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 12 metri;
- c) nave a propulsione meccanica di lunghezza inferiore a 50 metri;
- d) nave a propulsione meccanica di lunghezza superiore a 50 metri;
- e) nave a vela di lunghezza inferiore a 20 metri;
- f) nave a vela di lunghezza superiore a 20 metri;
- g) nave all'ancora;
- h) nave che pesca a strascico di lunghezza inferiore a 50 metri;
- i) nave che pesca a strascico di lunghezza superiore a 50 metri;
- j) nave che pesca non a strascico.

6. Meteorologia

Elementi di meteorologia. Strumenti meteorologici e loro impiego. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. Previsioni meteorologiche locali.

7. Navigazione cartografica ed elettronica

Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Elementi di navigazione costiera. Posizionamento del punto nave, anche tramite uso di strumenti elettronici. Prora e rotta; effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità (concetto di deriva e scarroccio). Pubblicazioni nautiche: Portolano.

8. Normativa diportistica e ambientale

8a.

- a) poteri, doveri e responsabilità del comandante;
- b) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto;
- c) elementi sulla disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea;
- d) elementi normativi sulla protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.

8b. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: codice della navigazione, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:

- a) attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna;
- b) ordinanze delle Autorità marittime locali;
- c) disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto.

Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeaggio e al disormeaggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.



ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA B

Prova teorica

1° Gruppo

1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravità, riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilità e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela, e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi. Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo. Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.

2. Apparatì di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale. Macchinari ausiliari delle navi da diporto.

2° Gruppo

1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, maree. La Terra: configurazione e movimenti.

2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola di uso comune, apparecchi di rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue.

3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli. Differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione prore e rilevamenti. Strumenti per la misurazione della velocità della nave.

4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani, elenco dei fari e segnali da nebbia, radioservizi per la navigazione costiera.

5. Navigazione lossodromica e ortodromica. Sistemi di radionavigazione in uso. Conoscenza dei principi di funzionamento e uso del radar. Determinazione del punto nave in navigazione costiera con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Navigazione in prossimità della costa e in acque ristrette. Scandaglio e vari tipi di scandagli. Cinematica navale.

3° Gruppo

1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidità. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare, le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas. Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.

2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche. Previsioni meteo locali.

4° Gruppo

1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare negli specchi acquei ove si svolgano altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.

2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto: codice della navigazione, codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto e altre fonti normative applicabili alla nautica da diporto, con particolare riferimento a:

a) poteri, doveri e responsabilità del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto;

b) attribuzioni dell'Autorità marittima, della navigazione interna e consolare;

c) ordinanze delle Autorità marittime locali;

d) documenti da tenere a bordo delle navi da diporto;

e) disciplina dell'uso commerciale delle unità da diporto;

f) disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea;

g) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare.

3. Norme sulla sicurezza delle unità da diporto, con particolare riferimento a:

a) certificazioni di sicurezza, visite e loro periodicità;

b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa;

c) cassetta medicinali di pronto soccorso;

d) prevenzione degli incendi e impianti antincendio;

e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi: incendio, falla, collisione, incaglio;

f) avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare;

g) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilità. Segnali di soccorso e di salvataggio.

4. Apparatì radioelettrici di bordo delle navi da diporto. Comunicazioni e relative procedure. Codice internazionale dei segnali.

5. Norme di protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.

Prova pratica

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre la nave a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno 1/2 miglio, effettuando con capacità e prontezza d'azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza dei mezzi di salvataggio e antincendio. Il candidato deve dimostrare di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare.

ALLEGATO C

PROVA SCRITTA QUIZ BASE

Distribuzione dei quesiti secondo i temi previsti dal programma di esame

Temi	Numero quesiti
Teoria dello scafo	1
Motore	1
Sicurezza	3
Manovre e condotta	4
Colreg e segnalamento marittimo	2
Meteorologia	2
Navigazione cartografica ed elettronica	4
Normativa diportistica e ambientale	3
Totale	20

ALLEGATO D

1. nodi: gassa d'amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza.

2. effetti del timone e dell'elica in marcia avanti e in marcia indietro, uso dell'acceleratore e dell'invertitore.

3. uso della bussola e in generale della strumentazione di bordo.

4. manovre di ormeggio e disormeggio, e simulazione di ancoraggio a motore.

5. manovra di recupero di uomo in mare.

21A05657

